



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

ITALIA LAVORO S.P.A.

“GIOVANI IN SICILIA”

**AVVISO PUBBLICO
PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, DI
INSERIMENTO E REINSERIMENTO AL LAVORO E PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO**

CUP: G67H14000490003

FONDI DISPONIBILI: € 19.250.000



SEZIONE I - INTRODUZIONE

Premessa

Il progetto "Giovani in Sicilia" mira al rafforzamento delle opportunità di transizione scuola-lavoro, disoccupazione-lavoro, inattività-lavoro e contenimento del disagio della non occupazione giovanile prodotto dall'attuale andamento dell'economia siciliana. Per il raggiungimento del risultato, che consiste nell'offrire ai giovani sia maggiori opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, puntando anche sull'esperienza della formazione sul campo, sia una maggiore facilitazione al raggiungimento di una qualifica tarata sulle reali richieste del mercato, verranno realizzati interventi di formazione on the job, sotto forma di tirocinio di formazione ed orientamento, nonché di inserimento/reinserimento, che prevedono l'assegnazione di facilitazioni economiche per i percorsi di formazione avviati.

Nello specifico, con tale intervento si intendono avviare percorsi di tirocinio a favore di giovani disoccupati/inoccupati, diplomati o in possesso di qualifica professionale, residenti in Sicilia da almeno 24 mesi, con età compresa tra i 25 e i 35 anni non compiuti mediante esperienze di formazione on the job volte a incrementare le proprie capacità lavorative e relazionali.

Coerentemente con lo strumento utilizzato, il soggetto ospitante potrà valutare le competenze acquisite dal tirocinante a seguito della formazione impartita e, in caso positivo, la sua utilità e idoneità ad essere inserito nella struttura lavorativa, accedendo in tal modo agli incentivi previsti nel presente avviso.

La Regione Siciliana, sulla base di apposita progettazione presentata da Italia lavoro S.p.A., ha destinato a questo intervento € 19.250.000,00 e condiviso con Italia Lavoro i contenuti e le modalità di attuazione dell'iniziativa.

Italia Lavoro, d'intesa con la Regione Siciliana, è, pertanto, soggetto promotore e attuatore dell'iniziativa complessiva denominata "Giovani in Sicilia".

Riferimenti normativi

Italia Lavoro adotta il presente Avviso in coerenza con le fonti nazionali legislative, normative e programmatiche, nonché delle fonti normative regionali di seguito elencate:

- Legge del 25 giugno 1997, n. 196, "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*", in particolare articolo 18
- Legge 28 giugno 2012 n. 92, recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*"
- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento "*Linee guida in materia di tirocini*" - Repertorio atti n.1/CSR del 24 gennaio 2013
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009 n. 2, relativa a "*Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)*"
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 dicembre 2010 n. 40, relativa ai "*Costi ammissibili per enti in house*"



- D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, recante *“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”*
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- D.Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante *“Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183”*;
- Delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075, recante *“Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012”*;
- Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Direttiva prot. N. 43881/US1/2013 del Direttore Generale del Dipartimento regionale Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, dell’assessorato famiglia, politiche sociali e lavoro, come integrata con n.44130 del 26/7/13, n. 58162 del 24/10/2013, n.7006/US1/2014 del 12/02/2014 e n. 33660/US1/2014 del 24/06/2014 e s.m.i.;
- D.D.G. n. 2954 del 18/06/2014, che approva il Progetto *“Giovani in Sicilia”* presentato da Italia Lavoro e col quale si dispone l’erogazione del finanziamento, secondo le modalità dallo stesso previste.

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Avviso si definisce:

1. **Tirocinio:** un’esperienza di formazione pratica all’interno di un luogo di lavoro. Ai sensi della vigente normativa il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro rappresentando, quindi:
 - per i Tirocinanti, un’opportunità di acquisire conoscenze/competenze tecniche e trasversali tali da agevolare le scelte professionali e favorire l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro;
 - per i Soggetti Ospitanti, un’opportunità di individuare personale da formare secondo le proprie esigenze organizzative.
- I tirocini avviati sono tirocini formativi e di orientamento e di inserimento o reinserimento al lavoro, così come definiti dalla direttiva prot. N. 43881/US1/2013 del Direttore Generale del Dipartimento regionale Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative,



dell'assessorato famiglia, politiche sociali e lavoro, come integrata con n.44130 del 26/7/13, n. 58162 del 24/10/2013 e n.7006/US1/2014 del 12/02/2014, applicativa delle linee guida in materia di tirocini di cui all'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, in forza della previsioni dell'articolo 1, comma 34 della L. 28/06/2012 n. 92;

2. **Soggetto Ospitante:** il soggetto, avente almeno un'unità operativa ubicata sul territorio della Regione Siciliana, con forma giuridica disciplinata dal diritto privato, presso cui il tirocinante svolge il periodo di tirocinio. La definizione di "forma giuridica disciplinata dal diritto privato" è contenuta nella "Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali" dell'ISTAT (v. allegato 1). Sono esclusi gli organismi che, pur rientrando nella classificazione giuridica di cui sopra, sono sottoposti a forme di influenza pubblica tali da poter essere compresi nella casistica di organismi pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 26 del D.Lgs. n. 163/2006;
3. **Soggetto Promotore:** Italia Lavoro, in collaborazione e co-promozione con i Centri per l'Impiego competenti per territorio, è il soggetto che promuove l'attivazione e la gestione dei tirocini, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva prot. N. 43881/US1/2013 del Direttore Generale del Dipartimento regionale Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, dell'assessorato famiglia, politiche sociali e lavoro, come integrata con n.44130 del 26/7/13, n. 58162 del 24/10/2013 e n.7006/US1/2014 del 12/02/2014;
4. **Tirocinante:** il soggetto di età compresa tra i 25 e i 35 anni non ancora compiuti (34 anni e 364 giorni) che sia residente da almeno 24 mesi nella Regione Siciliana e che sia inoccupato/disoccupato da almeno sei (6) mesi ex D.Lgs. 181/00 e successive modifiche e integrazioni, diplomato o in possesso di qualifica professionale;
5. **Borsa di tirocinio:** contributo mensile riconosciuto al tirocinante a titolo di indennità forfettaria e per l'intera durata del tirocinio posta in essere dal tutor aziendale individuato dal soggetto ospitante;
6. **Contributo al tutoraggio:** contributo riconosciuto al soggetto ospitante per l'attività di tutoraggio aziendale;
7. **Contributo all'assunzione:** contributo riconosciuto in caso di assunzione del soggetto che abbia regolarmente concluso, anche in via anticipata rispetto al termine inizialmente convenuto, il percorso di tirocinio.

Articolo 2 – Finalità

Il presente avviso promuove 2.000 percorsi di tirocinio formativo e di orientamento, nonché di inserimento o reinserimento - di cui 200 complessivamente riservati a soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, L. 68/1999 e/o a soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381/91 e/o a soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitari e/o a soggetti in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D. Lvo 286/98 -, a favore di giovani residenti in Sicilia di età compresa tra i 25 e i 35 non compiuti (34 anni e 364 giorni) diplomati o in possesso di qualifica professionale, attraverso:

- La concessione al tirocinante di una borsa di tirocinio, a titolo di indennità di partecipazione. I percorsi di tirocinio avranno una durata di 6 mesi, durante i quali sarà corrisposta a cura di Italia Lavoro S.p.A. una borsa pari a € 500,00 mensili al lordo delle eventuali trattenute di legge per ciascun tirocinante. Laddove il tirocinio venga attivato a favore di un soggetto disabile, o di un soggetto richiedente asilo, o di un soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria o di



un soggetto in percorso di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D. Lvo 286/98 la durata dovrà essere pari a 12 mesi e la borsa di tirocinio sarà pari a € 750,00 mensili, al loro delle eventuali trattenute di legge.

- La concessione al soggetto ospitante di un contributo per l'attività di tutoraggio pari a € 250,00 mensili per ogni tirocinante;
- La concessione di un contributo al soggetto ospitante per l'assunzione del tirocinante, pari a:
 - o € 6.000,00 per ogni giovane assunto con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno (€ 7.000,00 in caso di lavoratore: disabile, soggetto richiedente asilo, soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria, o soggetto in percorso di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D. Lvo 286/98);
 - o € 4.000,00 per ogni giovane assunto con contratto a tempo indeterminato part-time (€ 4.600,00 in caso di lavoratore: disabile, soggetto richiedente asilo, soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria, o soggetto in percorso di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D. Lvo 286/98);
 - o € 3.000,00 per ogni giovane assunto con contratto a tempo determinato della durata di almeno 24 mesi (€ 3.600,00 in caso di lavoratore: disabile, soggetto richiedente asilo, soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria, o soggetto in percorso di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D. Lvo 286/98);
 - o € 4.700,00 per ogni giovane assunto con contratto di apprendistato ex art. 4 del d.lgs. 167/2011.

Una quota fino al 20 % delle risorse finanziarie allocate, per un ammontare massimo di € 3.850.000,00 è riservata alle imprese in possesso del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare, all'atto della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 a ITALIA LAVORO di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 della Delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075, recante *"Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012"*, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta e la data dell'erogazione del contributo. ITALIA LAVORO prima dell'erogazione del contributo, effettuerà un controllo sull'elenco, di cui al predetto articolo 8, pubblicato sul sito dell'Autorità, circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.



SEZIONE II – TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO

Articolo 3 – Durata dei tirocini

I tirocini previsti dal presente Avviso hanno durata pari a **6 (sei) mesi e dovranno in ogni caso concludersi entro il 01/12/2015**. Nel caso di tirocini avviati a favore di soggetti disabili, soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381/91, soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitari e soggetti in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D. Lvo 286/98 la durata dovrà essere pari a 12 (dodici) mesi.

Articolo 4 – Beneficiari della borsa

Possono registrarsi al portale www.pianogiovanisicilia.com per partecipare alla presente iniziativa tutti i **giovani residenti in Sicilia** in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere un'età compresa tra i 25 anni compiuti fino ai 35 anni non compiuti (34 anni e 364 giorni);
- b) essere residenti nella regione Sicilia da almeno 24 mesi;
- c) essere diplomati o in possesso di qualifica professionale;
- d) trovarsi nello stato di disoccupazione o inoccupazione, da almeno sei (6) mesi, così come definito dal D.Lgs. 181/00 e successive modifiche e integrazioni e aver sottoscritto il Patto di Servizio presso uno dei CPI della Regione Siciliana.

Ai fini dell'attivazione di un percorso di tirocinio nell'ambito della presente iniziativa, i giovani registrati al portale di cui sopra dovranno inoltre:

- e) non avere, nei confronti del soggetto ospitante, un vincolo di parentela, affinità e coniugio, in linea retta o collaterale fino al 2° grado. Nel caso di enti di diritto privato, in qualsiasi forma costituiti, il vincolo di parentela, affinità e coniugio - in linea retta o collaterale fino al 2° grado - non deve sussistere nei confronti dei soggetti che ricoprono la qualifica di legale rappresentante dell'ente o ne abbiano comunque l'amministrazione, a qualsiasi titolo.
- f) non avere intrattenuto con il soggetto ospitante rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, nei 24 mesi precedenti alla data di candidatura.
- g) Non aver mai svolto altri percorsi di tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante.

I requisiti di cui alle lettere da a) a d) devono sussistere alla data di registrazione al portale www.pianogiovanisicilia.com e fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a), dovranno essere mantenuti per l'intera durata del percorsi di tirocinio¹.

I requisiti di cui alle lettere da e) a g) devono sussistere alla data di candidatura al percorso di tirocinio e dovranno essere mantenuti per l'intera durata del percorsi di tirocinio.

¹ Con particolare riferimento alla residenza, si precisa che la stessa dovrà essere mantenuta nella Regione Siciliana per l'intera durata del percorso di tirocinio.



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

Nell'ambito del presente avviso ciascun candidato potrà svolgere un unico percorso di tirocinio. Non sarà possibile, dunque, in alcun caso procedere all'attivazione di più di un percorso di tirocinio a favore dello stesso candidato, anche nell'ipotesi di interruzione anticipata di altro percorso già avviato nell'ambito del presente avviso per ragioni imputabili al soggetto ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità risarcitorie di quest'ultimo nei confronti del tirocinante.

Articolo 5 – Soggetti ospitanti

Possono candidarsi a ospitare i tirocinanti di cui all'art. 4 **tutti i soggetti, avente almeno un unità operativa ubicata sul territorio della Regione Siciliana**, con “forma giuridica disciplinata dal diritto privato” così come definita nella “Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali” dell'ISTAT, riportata in estratto ai fini del seguente avviso nell'allegato 1.

Sono esclusi gli organismi che, pur rientrando nella classificazione giuridica di cui sopra, sono sottoposti a forme di influenza pubblica tali da poter essere compresi nella casistica di organismi pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 26 del D.Lgs. n. 163/2006.

In ogni caso il soggetto ospitante:

- i. Non deve avere fruito di cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- ii. Non deve avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- iii. Non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione;
- iv. Non può ospitare in qualità di tirocinanti lavoratori con i quali siano stati intrattenuti rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;

Il soggetto ospitante può realizzare tirocini nei limiti numerici di cui alle previsioni dell'articolo 68, L.R. 9/2013.

Possono essere attivati tirocini formativi anche in assenza di dipendenti se ed in quanto il datore di lavoro, prima dell'avvio del tirocinio, assuma formalmente l'impegno di assicurare la presenza in azienda e il costante affiancamento delle attività svolte dal tirocinante.

Al soggetto ospitante è consentito ospitare non più di due tirocini per il medesimo profilo professionale nell'arco di 24 mesi, fatta salva l'ipotesi che il percorso di tirocinio sia stato trasformato in rapporto di lavoro. Tale limitazione non si applica nel caso di tirocini a favore di soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, L. 68/1999, di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Il soggetto ospitante deve essere altresì in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 14 del presente avviso.



Articolo 6 – Periodo di validità dell'avviso

Le **aziende** possono presentare la propria candidatura a ospitare giovani in tirocinio a partire **dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS)**.

I **giovani** possono presentare la propria candidatura ai percorsi di tirocinio offerti dalle aziende, a partire dal 16° giorno successivo **alla data di pubblicazione dell'estratto del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS)**.

Successivamente, l'avviso resterà aperto fino a esaurimento risorse e, comunque, non oltre il 30 novembre 2014, salvo eventuali proroghe che saranno comunicate con le medesime modalità.

Italia Lavoro ha la facoltà di anticipare i termini di chiusura in caso di esaurimento delle risorse disponibili, o di prorogare i termini di chiusura per utilizzare eventuali risorse aggiuntive.

Articolo 7 – Modalità di realizzazione dei tirocini

A favore di uno stesso tirocinante, non può essere attivato più di un percorso.

Ciascun percorso di tirocinio avviato deve svolgersi integralmente presso il medesimo soggetto ospitante.

Possono essere causa di interruzione anticipata del percorso di tirocinio:

- a) la rinuncia espressa e motivata del soggetto ospitante;
- b) la rinuncia espressa del tirocinante;
- c) la perdita da parte del tirocinante dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente avviso, eccezion fatta per il requisito di cui alla lettera a) della medesima disposizione;
- d) il mancato rispetto delle regole previste dall'Avviso e dalla normativa regionale vigente in materia di tirocini.

Ferma restando la data di chiusura dell'avviso, il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, altresì, in caso di sospensione delle attività aziendali per periodi di ferie collettive decise dall'azienda.

Ribadito che il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato e che, quindi, non sono a esso applicabili le normative di legge e contrattuali previste per i lavoratori subordinati, l'impegno orario settimanale del tirocinante dovrà essere definito in modo coerente con l'orario adottato dal soggetto ospitante.

Articolo 8 – Attestazione finale

Italia Lavoro rilascia al tirocinante un "attestato" di partecipazione, a condizione che il percorso si sia concluso naturalmente e il tirocinante abbia maturato la frequenza di almeno il 70% della durata complessiva prevista.

Il rilascio dell'attestato di partecipazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte del soggetto ospitante, né da parte del soggetto proponente.



Articolo 9 – Modalità di erogazione della borsa di tirocinio

La borsa è riconosciuta al tirocinante al lordo di eventuali ritenute di legge e di ogni altro eventuale onere accessorio, ed è erogata a cadenza periodica, a condizione che il tirocinante abbia maturato almeno il 70% delle ore/mese previste dal progetto formativo.

Il pagamento della borsa avverrà entro la fine del mese successivo a quello di compimento del mese di tirocinio, direttamente da parte di Italia Lavoro S.p.A.

In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del 70% delle ore/mese previste, **il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa** nei confronti di Italia Lavoro, né del soggetto ospitante.

La borsa di tirocinio non è cumulabile con altri contributi analoghi, a qualsiasi titolo, erogati da terzi e costituisce l'unica indennità di partecipazione percepibile dal tirocinante.

Articolo 10 - Risorse

Le risorse disponibili per l'attuazione del presente Avviso sono quelle previste per la priorità 2 "Giovani in impresa" del "Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani" giusto decreto di finanziamento n. 25/2013, registrato dalla Corte dei Conti, a carico del Fondo di Rotazione ex lege n. 183/87, quantificate in **€ 19.250.000,00** e distribuite così come di seguito indicato:

- Borse di tirocinio: € 7.000.000,00
- Contributo per il tutoraggio aziendale: € 3.250.000,00
- Contributo per l'assunzione: € 9.000.000,00

Le suddette risorse potranno essere integrate o modificate in caso di disponibilità di altri finanziamenti o per migliorare l'efficacia dell'azione. Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione dalla Regione per rafforzare le misure previste e/o per promuovere interventi mirati a favore di tirocinanti e imprese del proprio territorio.

Articolo 11 – Presentazione delle domande e selezione

I **soggetti** che intendono candidarsi a **ospitare un tirocinante** devono registrarsi al portale www.pianogiovanisicilia.com compilando l'apposito form di registrazione e inserire le informazioni relative al tirocinio offerto, al fine di permettere ai giovani di candidarsi. Si invitano, a tal proposito, i soggetti ospitanti a conservare la ricevuta di avvenuta iscrizione al portale www.pianogiovanisicilia.com per gli adempimenti di cui al successivo articolo 14.

Gli aspiranti tirocinanti che intendono candidarsi a un tirocinio devono registrarsi al portale www.pianogiovanisicilia.com compilando il form di registrazione dedicato. Ricevute le credenziali (username e password), potranno inserire i propri dati e il proprio curriculum vitae e inviare la propria candidatura al percorso (o ai percorsi), di proprio interesse presenti in quel momento sul portale.

A partire da questo momento, le aziende visualizzano i CV (non in chiaro) disponibili, con la possibilità di contattare direttamente gli aspiranti tirocinanti.



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

Aziende e relativi candidati possono, quindi, contattarsi reciprocamente e avviare in autonomia il processo di selezione che si tradurrà, in un secondo momento, nella possibilità di inviare la domanda di adesione del percorso di tirocinio tramite il portale.

La domanda di adesione è espressamente richiesta ad entrambi i soggetti coinvolti che, dopo essersi scambiati i messaggi di reciproco interesse, devono confermare la volontà di aderire al progetto tramite l'apposito pulsante di adesione (c.d. "esito selezione").

In seguito all'adesione formale, soggetto ospitante e aspirante tirocinante ricevono una email di conferma di avvenuta adesione al Progetto.

Italia Lavoro visualizza ora e data dell'ultimo messaggio di conferma ricevuto da aspirante tirocinante e azienda e sulla base dell'orario formerà gli elenchi di cui al successivo articolo 13.

Articolo 12 – Numero tirocini attivabile per ciascuna mensilità

A partire dalla data di apertura del presente avviso, saranno disponibili 800 percorsi di tirocini attivabili per ciascun mese. Una volta raggiunta la predetta soglia, il sistema impedirà l'invio di ulteriori domande di adesione che potranno essere inviate a partire dal primo giorno del mese successivo.

In ogni caso è fatta salva la facoltà per Italia Lavoro di variare in aumento o diminuzione il numero massimo di tirocini attivabili in ciascuna mensilità in ragione delle risorse disponibili. L'eventuale variazione sarà comunicata attraverso il portale almeno un giorno prima dell'inizio della mensilità oggetto di variazione.

Italia Lavoro dichiarerà inammissibili le richieste di avvio di tirocinio:

- a) Inoltrate al di fuori del periodo di validità dell'Avviso;
- b) Presentate con modalità diverse da quelle previste dall'Avviso, ivi inclusi il mancato utilizzo del portale www.pianogiovanisicilia.com per la candidatura di azienda e/o tirocinante e l'invio della domanda di adesione;
- c) Inviolate da soggetti non in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso;
- d) Prive delle informazioni richieste dall'Avviso.

Articolo 13 – Pubblicazione elenchi

A partire dal 8 settembre 2014 e, successivamente entro il giorno 15 di ciascun mese², Italia Lavoro S.p.A. pubblicherà sul proprio sito www.italialavoro.it, sezione "opportunità per cittadini e imprese" l'elenco³ degli "esiti selezione", pervenuti entro l'ultimo giorno del mese precedente⁴.

² Nel caso in cui il termine scada di sabato, domenica o altro giorno festivo, lo stesso dovrà intendersi automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo.

³ Di ciascun elenco sarà altresì data evidenza sul sito del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, sezione "Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani", mediante link che rimandino al sito di Italia Lavoro.

⁴ Ad es. nel primo elenco del 15 ottobre 2014, saranno pubblicate tutte le comunicazioni pervenute entro le ore 23:59 del 30 settembre 2014. Solo il primo elenco, che sarà pubblicato l'8 settembre 2014, conterrà le comunicazioni relative a due mensilità (luglio ed agosto).



L'elenco sarà formato sulla base dell'ordine cronologico (data, ora, secondi) di ricezione delle domande di adesione, come attestato dal portale www.pianogiovanisicilia.com.

Sarà, altresì, pubblicato, un elenco distinto laddove soggetti ospitanti siano imprese in possesso del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in ragione della quota di risorse loro riservata.

Ciascun elenco conterrà i seguenti dati:

1. Denominazione sociale del soggetto ospitante;
2. Nome, cognome e C.F. del potenziale tirocinante;
3. Sede operativa indicata per lo svolgimento del tirocinio;
4. Data e ora nelle quali il legale rappresentante (o suo procuratore speciale) e il potenziale tirocinante dovranno presentarsi presso il Centro per l'Impiego competente per la consegna della documentazione richiesta, per le verifiche amministrative e per la formalizzazione degli impegni (sottoscrizione convenzione e progetto formativo). Nell'elenco sarà, altresì, indicato l'indirizzo del Centro per l'Impiego presso cui presentarsi.

In caso di mancata comparizione delle parti, sarà cura di Italia Lavoro comunicare agli interessati un nuovo appuntamento. Laddove anche tale secondo incontro vada deserto (per assenza di una o di entrambe le parti) il tirocinio non potrà essere attivato.

Qualora la mancata attivazione:

- a) Sia dipesa dall'assenza dell'aspirante tirocinante, quest'ultimo non potrà candidarsi ad ulteriori percorsi di tirocinio nell'ambito del presente avviso.
- b) Sia dipesa dall'assenza del soggetto ospitante, quest'ultimo non potrà candidarsi ad ospitare ulteriori percorsi di tirocinio nell'ambito del presente avviso.
- c) Sia dipesa dall'assenza di entrambi, si cumuleranno le preclusioni di cui alle lettere a) e b).

Si ribadisce che la comunicazione di cui sopra non conferisce alcun diritto in merito all'effettiva attivazione del tirocinio che sarà, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche amministrative che saranno operate presso i Centri per l'Impiego.

Articolo 14 – Incontro presso i Centri per l'Impiego

Il legale rappresentante (o suo procuratore speciale) del soggetto ospitante e l'aspirante tirocinante dovranno comparire nel giorno, ora e presso il Centro per l'Impiego indicati nella pubblicazione di cui all'articolo 13 che precede, muniti della seguente documentazione:

Per l'aspirante soggetto ospitante

- i. Copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante (nel caso di procuratore speciale, oltre alla copia del documento d'identità in corso di validità del procuratore, dovrà essere esibita in originale – e depositata in copia – la procura speciale con cui vengono conferiti i poteri per la sottoscrizione della convenzione e del progetto formativo)



- ii. Scheda soggetto ospitante (allegato 2)
- iii. Documento in cui si indica il giovane selezionato e, in un'ottica di trasparenza, si rendono noti i criteri adottati per la scelta dello stesso (allegato 3)
- iv. Ricevuta di avvenuta iscrizione al portale www.pianogiovanisicilia.com
- v. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro Imprese CCIAA, ovvero la dichiarazione sostitutiva attestante la non obbligatorietà d'iscrizione alla CCIAA (allegato 4 o 4-bis)
- vi. Dichiarazione resa nelle forme di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sulle seguenti circostanze (allegato 5 oppure, in caso di imprese in possesso del rating di legalità, allegato 5-bis):
 - a) non aver cessato o sospeso la propria attività;
 - b) essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento (ove applicabile);
 - c) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
 - d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - e) che il legale rappresentante (e i componenti dell'organo amministrativo ove presenti) sia in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
 - f) che il legale rappresentante (e i componenti dell'organo amministrativo ove presenti) non abbia riportato condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - g) che il soggetto ospitante non si trova sottoposto a procedure per fallimento o concordato preventivo;
 - h) non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;
 - i) non avere fruito di cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
 - j) non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
 - k) che il tirocinante selezionato non ha intrattenuto rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, con il soggetto ospitante nei 24 mesi precedenti;
 - l) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
 - m) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di



partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modifiche; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

- n) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- o) di non essere destinatario di provvedimenti di condanna dell'Autorità o della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente;
- p) di non essere destinatario di provvedimenti dell'autorità competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente ;
- q) di non essere destinatario di provvedimenti dell'autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente;
- r) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

In deroga a quanto previsto dalle lettere l), m) e n), l'impresa individuale o collettiva potrà partecipare se:

- a) l'impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;
- b) l'impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;
- c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all'affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla



criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi della Delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012", è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere da l) a r), fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni.

E' necessario, a tale fine, che le imprese rendano dichiarazione nelle forme di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sulle seguenti circostanze prescritte per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:

- ✓ a) assenza delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto elencate all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 ;
- ✓ b) assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall'art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n. 159/2011.

In proposito, si rammenta che, analogamente a quanto accade per l'informazione antimafia, le predette condizioni dovranno ricorrere per tutte le figure che nell'ambito dell'impresa rivestono le posizioni rilevanti indicate dall'art. 85 del D. Lgs. n.159/2011.

Per l'aspirante tirocinante:

- a) copia del documento d'identità in corso di validità (ovvero permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari);
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti (allegato 6):
 - il possesso dello stato di disoccupazione/inoccupazione da almeno sei (6) mesi ai sensi del D.Lgs. 181/00 e successive modifiche e integrazioni;
 - di essere diplomato o in possesso di qualifica professionale;
 - di non avere, nei confronti del soggetto ospitante, un vincolo di parentela, affinità e coniugio, in linea retta o collaterale fino al 2° grado. Nel caso di enti di diritto privato, in qualsiasi forma costituiti, il vincolo di parentela, affinità e coniugio - in linea retta o collaterale fino al 2° grado - non deve sussistere nei confronti dei soggetti che ricoprono la qualifica di legale rappresentante dell'ente o ne abbiano comunque l'amministrazione, a qualsiasi titolo.
 - di essere residente nella regione Sicilia da almeno 24 mesi;
 - di non avere intrattenuto con il soggetto ospitante rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, nei 24 mesi precedenti alla data di candidatura.
 - di non aver svolto altri percorsi di tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante.
- c) curriculum vitae firmato e con l'autorizzazione al trattamento dati.



Art. 15 – Verifica amministrativa

Sulla base delle documentazione presentata dagli aspiranti **soggetti ospitanti** e dagli **aspiranti tirocinanti**, ciascun Centro per l'Impiego, con il supporto di Italia Lavoro, provvederà alla verifiche amministrative, ivi incluse quelle relative alle dichiarazioni sostitutive rese dal soggetto ospitante e dall'aspirante tirocinante, volte a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Avviso ai fini dell'avvio del tirocinio.

Laddove possibile, la verifica sarà contestuale all'incontro di cui al precedente articolo 14. In caso contrario, i risultati saranno comunicati dal Centro per l'Impiego al soggetto ospitante e all'aspirante tirocinante a mezzo posta elettronica certificata/raccomandata a/r al fine di stabilire una nuova convocazione per la sottoscrizione della Convenzione di Tirocinio e del Progetto Formativo.

Articolo 16 – Avvio del tirocinio.

Per l'avvio del tirocinio, soggetto promotore e soggetto ospitante stipulano una convenzione, comprensiva del progetto formativo, in cui si stabiliscono gli obiettivi e le modalità di svolgimento del percorso di tirocinio.

Le date di avvio e chiusura del tirocinio corrispondono a quelle indicate nel progetto formativo sottoscritto dal tirocinante e allegato alla convenzione.

A cadenza periodica, Italia Lavoro pubblicherà sul proprio sito l'elenco dei tirocini avviati, con l'indicazione del nome del beneficiario, del soggetto ospitante e dei criteri adottati da quest'ultimo per la scelta del tirocinante.

Articolo 17 – Monitoraggio e controllo

Italia Lavoro monitorerà ogni fase di realizzazione dei percorsi.

I soggetti ospitanti e i tirocinanti devono rendersi disponibili per qualsiasi controllo e richiesta di informazioni, dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni.

Italia Lavoro potrà eseguire anche verifiche e controlli - anche senza preavviso - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tirocini.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle informazioni dichiarate per il legale e corretto svolgimento dei tirocini, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia, saranno immediatamente disposte l'interruzione del tirocinio e la revoca della borsa. La stessa disposizione sarà adottata nel caso in cui le integrazioni richieste alla documentazione prevista dovessero giungere oltre i limiti di tempo stabiliti.

Articolo 18 – Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle normative comunitarie, nazionali, regionali e contrattuali che disciplinano gli adempimenti connessi alle attività di tirocinio. Il soggetto ospitante e il candidato al tirocinio accettano incondizionatamente tutto quanto stabilito dal presente Avviso.



SEZIONE III – CONTRIBUTO PER TUTORAGGIO AZIENDALE

Articolo 19 – Ammontare del contributo

Al soggetto ospitante potrà essere riconosciuto un contributo per l'attività di tutoraggio aziendale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00)/mese per ciascun percorso di tirocinio, per un importo complessivo massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) (€ 3.000,00 (tremila/00) nel caso di tirocini avviati nei confronti di soggetti disabili, soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e soggetti in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D. Lvo 286/98).

L'erogazione di tale contributo mensile è subordinata al rispetto, nell'arco di ciascun mese, delle seguenti 2 condizioni **(che devono verificarsi congiuntamente)**:

1. regolare svolgimento di almeno 8 ore (1 ora = 60 minuti) di tutoraggio individualizzato, come risultante da apposito registro rilasciato dal soggetto promotore. **Si specifica che, ai fini del raggiungimento delle 8 ore di tutoraggio, saranno considerate unicamente le ore di attività svolte dal tutor in affiancamento (presenza) del tirocinante ed in rapporto di 1:1 tutor/tirocinante.**
2. **raggiungimento della soglia minima del 70% delle ore/mese previste per il percorso di tirocinio da parte del tirocinante.**

Nel caso in cui per un determinato mese non siano rispettate congiuntamente le predette 2 condizioni, secondo quanto previsto dalla specifica opzione di semplificazione ex Reg. 396/2009 applicata nell'ambito del presente Avviso (cfr. tabelle standard di costi unitari), o nel caso in cui l'attività sia svolta e/o certificata con modalità difformi da quelle previste dall'Avviso pubblico, **per il medesimo mese non sarà erogato alcun contributo.**

Il predetto contributo è erogato nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Regolamento (UE) 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore "*de minimis*"⁵ (per il settore "Agricoltura" regolamento CE 1535/2007, per il settore pesca regolamento CE 875/2007, per il settore "servizi di interesse economico generale regolamento UE 360/2012).

Articolo 20 – Modalità di concessione ed erogazione del contributo per il tutoraggio

L'erogazione del contributo al soggetto ospitante avverrà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le seguenti modalità:

- ✓ Il soggetto ospitante dovrà presentare domanda di contributo (allegato 7) e relativi allegati (dichiarazione "*de minimis*" – allegato 8, oppure da 9 a 11 a seconda della tipologia di attività

⁵ La soglia degli aiuti *de minimis* ex reg. (CE) 1407/2013 è di 200.000,00 euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a tale titolo ad un'impresa unica (secondo la definizione di cui all'art. 2, c. 2 del predetto regolamento) nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti).

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione *de minimis* è di 100.000,00 Euro. Per il settore Agricoltura la predetta soglia, ex reg. (CE) 1535/2007, è di € 7.500,00; per il settore Pesca, ex reg. (CE) 875/2007, è di € 30.000,00; per il settore Servizi di Interesse Economico Generale, ex reg. (UE) 360/2012, è di € 500.000,00.



svolta dal soggetto ospitante), entro 30 gg. dalla chiusura del percorso di tirocinio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo giovanisicilia@pec.italialavoro.it (con oggetto "richiesta contributo tutoraggio Giovani in Sicilia") allegando, altresì, copia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario. **Decorso tale termine, nessuna domanda di contributo potrà essere avanzata dal soggetto ospitante per i tirocini ospitati nel periodo di riferimento. A tal fine faranno fede data e ora indicate dal gestore di Posta Elettronica Certificata;**

- ✓ entro 60 giorni dalla ricezione di quanto al punto che precede, Italia Lavoro provvederà alla conclusione del procedimento amministrativo relativo alla determinazione del contributo spettante. Il termine da ultimo indicato potrà essere sospeso per non più 30 giorni in caso si renda necessaria un'integrazione documentale o un supplemento di istruttoria. Si ricorda che ai fini della concessione del contributo il soggetto richiedente dovrà essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché con tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. A tal fine Italia Lavoro procederà all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44 bis, D.P.R. 445/2000, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto che abbia presentato domanda di contributo. In caso di DURC irregolare la domanda di contributo sarà dichiarata inammissibile e nessun pagamento potrà avere luogo.
- ✓ entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione a contributo, Italia Lavoro procederà alla sua erogazione sul conto corrente indicato dal soggetto ospitante in sede di presentazione della domanda. Il termine da ultimo indicato potrà essere sospeso per non più di 30 giorni in caso si renda necessaria una integrazione documentale o un supplemento di istruttoria.

L'esaurimento delle risorse sarà, in ogni caso, comunicato da Italia Lavoro sul proprio sito istituzionale.

SEZIONE IV – CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI OSPITANTI

Articolo 21 – ammontare del contributo e modalità di concessione ed erogazione

Il soggetto ospitante può richiedere un contributo per l'assunzione del tirocinante, a seguito dello svolgimento del tirocinio realizzato nel quadro del presente Avviso. Il contributo deve essere richiesto entro il termine massimo di 30 giorni dal completamento del tirocinio, ovvero entro il termine massimo di 30 giorni dall'interruzione anticipata del tirocinio laddove questa sia avvenuta al fine di procedere all'assunzione immediata del tirocinante.

La domanda di contributo (allegato 12) dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Copia integrale del modello UniLav, UniSom o altro documento equivalente per assunzione lavoratore;
- b) Copia del Contratto di Lavoro (e del Piano Formativo Individuale associato, in caso di contratto di apprendistato);
- c) Dichiarazione "De Minimis" (firmata e digitalizzata mediante scansione o firmata digitalmente) secondo lo schema allegato (v. Allegato 8, oppure per il settore "Agricoltura" v. Allegato 9, oppure per il settore "Pesca" v. Allegato 10, oppure per i servizi di interesse economico generale v. Allegato 11).



La domanda di contributo dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo giovanisicilia@pec.italialavoro.it (con oggetto "richiesta contributo assunzioni Giovani in Sicilia") allegando, altresì, copia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario.

Le domande inviate fuori dai termini summenzionati saranno considerate irricevibili. A tal fine faranno fede data e ora indicate dal gestore di Posta Elettronica Certificata.

Per beneficiare del contributo, l'assunzione deve corrispondere ad attività lavorative effettivamente svolte nelle sedi operative del datore di lavoro beneficiario, ubicate nel territorio della Regione Sicilia, e dovrà avvenire tramite le tipologie contrattuali di seguito riportate cui corrisponderà un diverso ammontare del contributo. In particolare:

- a) € 6.000,00 per ogni giovane assunto con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno (€ 7.000,00 in caso di lavoratore: disabile, soggetto richiedente asilo, soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria, o soggetto in percorso di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D.Lvo 286/98);
- b) € 4.000,00 per ogni giovane assunto con contratto a tempo indeterminato part-time (€ 4.600,00 in caso di lavoratore: disabile, soggetto richiedente asilo, soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria, o soggetto in percorso di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D.Lvo 286/98);
- c) € 3.000,00 per ogni giovane assunto con contratto a tempo determinato della durata di almeno 24 mesi (€ 3.600,00 in caso di lavoratore: disabile, soggetto richiedente asilo, soggetto titolare di protezione internazionale e umanitaria, o soggetto in percorso di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D. Lvo 286/98);
- d) € 4.700,00 per ogni giovane assunto con contratto di apprendistato ex art. 4 del d.lgs. 167/2011.

Il contributo è calcolato convenzionalmente su 12 mesi ("periodo di riferimento") a decorrere dalla data di assunzione. In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nel periodo di riferimento, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo articolo 22 del presente Avviso Pubblico.

Italia Lavoro procederà con cadenza mensile il giorno 15 di ciascun mese, alla pubblicazione sul proprio sito www.italialavoro.it, sezione "opportunità per cittadini e imprese" l'elenco delle domande considerate ammissibili, pervenute entro il giorno 30 del mese precedente. Si ricorda che ai fini della concessione del contributo il soggetto richiedente dovrà essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché con tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. A tal fine Italia Lavoro procederà all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44 bis, D.P.R. 445/2000, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto che abbia presentato domanda di contributo. In caso di DURC irregolare la domanda di contributo sarà dichiarata inammissibile e nessun pagamento potrà avere luogo.



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale

L'elenco delle domande considerate ammissibili sarà formato sulla base dell'ordine cronologico (data, ora, secondi) di ricezione delle domande di contributo, come attestato dal gestore del sistema di posta elettronica certificata.

Successivamente alla pubblicazione delle domande ritenute ammissibili, l'erogazione del contributo avverrà **in un'unica soluzione anticipata, con erogazione assistita da garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'intero ammontare del contributo richiesto.**

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco in cui è individuato come beneficiario del contributo, l'interessato sarà tenuto ad inviare mediante raccomandata a/r a: Italia Lavoro S.p.A. – Giovani in Sicilia, via Guidubaldo del Monte 60, 00196 Roma, la richiesta di liquidazione del contributo (v. allegato 13) corredata da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (v. all. 14) per l'intero ammontare del contributo richiesto.

Entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, previa verifica della idoneità della garanzia fideiussoria prestata, Italia Lavoro procederà all'erogazione del contributo in un'unica soluzione.

La garanzia fideiussoria dovrà essere redatta in conformità allo schema approvato con Decreto del Ministero del Tesoro del 22/4/1997, pubblicato su G.U.R.I. n. 96 del 26/4/1997, e potrà essere rilasciata dagli Istituti bancari, dalle imprese di assicurazioni e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Il predetto contributo è erogato nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Regolamento (UE) 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore "de minimis".

Articolo 22 – Variazione del rapporto e revoca dei contributi per l'assunzione. Adempimenti ulteriori

In caso di interruzione a qualsiasi titolo nei primi dodici mesi dall'instaurazione del rapporto, l'impresa beneficiaria del contributo dovrà, entro e non oltre 15 giorni dall'evento, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo giovanisicilia@pec.italialavoro.it:

- ✓ comunicare la variazione a Italia Lavoro;
- ✓ inviare copia della comunicazione telematica delle dimissioni o del licenziamento.

Non è ammessa, in nessun caso, la sostituzione dei lavoratori per i quali è stato concesso il contributo.

In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nel periodo di riferimento (calcolato convenzionalmente su 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione), dovrà restituire a Italia Lavoro:



- A. l'intero contributo riconosciuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nei primi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto⁶;
- B. decorsi 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di dimissioni ed il predetto periodo di 12 mesi⁷.

L'impresa beneficiaria sarà tenuta - ai fini dello svincolo della garanzia prestata ed entro 60 giorni dal decorso del dodicesimo mese dalla data di assunzione del tirocinante ad inviare raccomandata a/r a: Italia Lavoro S.p.A. – Giovani Sicilia, via Guidubaldo del Monte 60, 00196 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo giovanisicilia@pec.italialavoro.it (con oggetto "svincolo fideiussione contributo assunzione Giovani in Sicilia"):

- ✓ copia conforme all'originale dell'ultima mensilità del Libro Unico del Lavoro da cui si evinca che il soggetto per il quale è stato richiesto il contributo sia ancora alle dipendenze del datore di lavoro;
- ✓ copia conforme all'originale delle buste paga relative al primo anno del rapporto di lavoro intercorso
- ✓ copia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario.

Il mancato invio della predetta documentazione nel termine sopra indicato comporterà la decadenza del contributo e la restituzione di quanto già erogato.

Tutte le restituzioni degli importi di cui sopra conseguenti a revoca del contributo formano oggetto della garanzia fideiussoria di cui all'art. 21 del presente Avviso e verranno recuperati tramite escussione della medesima.

Inoltre, i contributi concessi nell'ambito del presente avviso (ivi incluso il contributo per attività di tutoraggio) saranno revocati integralmente nei seguenti casi:

- ✓ qualora, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, non vengano fornite le informazioni utili al monitoraggio dell'intervento richieste da Italia Lavoro;
- ✓ qualora, dai controlli effettuati, venga comprovata la mancanza di uno o più requisiti dichiarati nella domanda di contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa, fatte salve comunque le responsabilità civili e penali previste per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisce o produce false attestazioni.

⁶ Si precisa che il sesto mese è calcolato per intero ai fini del computo del periodo minimo in assenza del quale si procederà alla revoca integrale del contributo

⁷ Ad es. nel caso di cessazione del rapporto intervenuta al compimento del settimo mese, dovranno essere restituiti i 5/12 del contributo erogato. Il calcolo verrà effettuato sulla base dei giorni effettivi di persistenza del rapporto di lavoro calcolato convenzionalmente su 12 mesi (365 giorni).



SEZIONE V – CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI NON OSPITANTI

Articolo 23 – Modalità di presentazione della domanda. Rinvio

Potranno beneficiare del contributo di cui ai precedenti articoli 21 e 22 anche i soggetti, aventi almeno un'unità operativa ubicata sul territorio della Regione Siciliana, con forma giuridica disciplinata dal diritto privato (v. all. 1), diversi da quello presso cui il tirocinante abbia svolto il periodo di tirocinio (soggetti non ospitanti). Sono esclusi gli organismi che, pur rientrando nella classificazione giuridica di cui sopra, sono sottoposti a forme di influenza pubblica tali da poter essere compresi nella casistica di organismi pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 26 del D.Lgs. n. 163/2006

A tal fine, Italia Lavoro S.p.A. procederà alla pubblicazione periodica dei nominativi dei tirocinanti con i quali il soggetto ospitante non abbia inteso avviare un rapporto di lavoro. Nei 90 giorni successivi alla pubblicazione di ciascun elenco sarà possibile per i soggetti non ospitanti presentare domanda di contributo con le medesime modalità e alle medesime condizioni di cui agli articoli 20 e 21 che precedono.

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai fini del presente avviso è Giuseppe Timpanaro. Per contatti: giovanisicilia@italialavoro.it

Articolo 25 – Modifiche dell'avviso e revoca

Fermi restando i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da Italia Lavoro qualora se ne ravvisi la necessità e, in ogni caso, nell'ipotesi di variazioni nei provvedimenti amministrativi di assegnazione delle risorse, ivi incluse quelle stanziare a copertura dei costi di gestione dell'intervento da parte di Italia Lavoro.

Italia Lavoro comunicherà la revoca dei termini di chiusura dell'Avviso all'indirizzo www.italialavoro.it, nella sezione "Bandi – Avvisi e chiarimenti".

Articolo 26 – Informativa per il trattamento dei dati

Come descritto al precedente art. 11, i dati personali richiesti ai fini della presentazione delle candidature verranno trattati attraverso PianoGiovaniSicilia piattaforma informatica gestionale della Regione Siciliana amministrata e curata da personale incaricato della Regione stessa.

Per tutto ciò che riguarda i dati registrati su PianoGiovaniSicilia, la regolamentazione in materia di informativa sulla privacy si trova sul sito www.pianogiovanisicilia.com nella sezione "Privacy Policy" della homepage

I dati dei soggetti ospitanti e dei tirocinanti potranno essere comunicati:

1. Ai diversi attori istituzionali coinvolti nel programma (Italia Lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione di appartenenza del soggetto ospitante ovvero del tirocinante);



2. Ai soggetti pubblici titolari di funzioni correlate alla gestione dei tirocini (Inps/Inail);
3. Ai centri per l'impiego territorialmente competenti;
4. A soggetti privati che forniscono a Italia Lavoro servizi amministrativi legati alla gestione dei tirocini;
5. A soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

Inoltre, Italia Lavoro, con cadenza periodica, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l'elenco dei tirocini avviati, con l'indicazione del nome del beneficiario, del soggetto ospitante e dei criteri adottati da quest'ultimo per la scelta del beneficiario.

Titolare del trattamento è la Regione Siciliana. In funzione del ruolo svolto, ed esclusivamente con riguardo ai dati trattati a seguito dell'ammissione, Responsabile del trattamento è Italia Lavoro S.p.A.

I diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cancellazione, modifica, aggiornamento), per quanto riguarda i dati trasmessi - a seguito dell'ammissione al percorso di tirocinio - ad Italia Lavoro, potranno essere esercitati scrivendo a **privacy@italialavoro.it**

A tal proposito, si specifica che, in caso di richiesta di cancellazione, rimarranno comunque a sistema i dati necessari al monitoraggio, alla valutazione e alla rendicontazione delle attività.

Articolo 27 – Pubblicità, comunicazioni, informazioni e assistenza

Il presente Avviso è pubblicato e consultabile sui siti:

- **www.italialavoro.it**, nella sezione “Bandi – Opportunità per i cittadini e le imprese”
- **www.pianogiovanisicilia.com**, nella sezione “In primo piano”

Per informazioni e/o chiarimenti inerenti l'Avviso è possibile:

- consultare il sito **www.italialavoro.it**, sezione “Bandi - Avvisi e chiarimenti”
- inviare un quesito all'indirizzo di posta elettronica **giovanisicilia@italialavoro.it**.

Italia Lavoro S.p.A.
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Paolo Reboani